



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere** 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/593 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/594 della Commissione, del 18 aprile 2016, che istituisce un modello per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base del Fondo di aiuti europei agli indigenti a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** 13
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/595 della Commissione, del 18 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2016/596 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale** 24
 - ★ **Decisione (PESC) 2016/597 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente** 29
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/598 della Commissione, del 14 aprile 2016, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio** 34
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/599 della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali rivisti o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2016) 2140] ⁽¹⁾** 37
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania [notificata con il numero C(2016) 2186] ⁽¹⁾** 41
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/601 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 2187] ⁽¹⁾** 43
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015)** 50
- ★ **Rettifica della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012)** 55

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2016/590 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della 21^a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta globale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione, che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tra le parti della convenzione si annoverano l'Unione e i suoi Stati membri.
- (2) L'accordo stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno contributi in successione stabiliti a livello nazionale.
- (3) Il 6 marzo 2015 l'Unione e i suoi Stati membri hanno comunicato i loro contributi previsti stabiliti a livello nazionale, impegnandosi a favore di un obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima.
- (4) L'accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017.
- (5) L'accordo è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato, vale a dire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
- (6) Nell'Unione esistono atti legislativi volti alla realizzazione di taluni di questi obiettivi. Parte di tali atti legislativi vigenti nell'Unione dovrà essere rivista per consentire l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo.
- (7) È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽¹⁾.

La firma avrà luogo a New York il 22 aprile 2016 o successivamente non appena possibile.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/591 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Mentre a livello mondiale la domanda di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel 2015 è rimasta complessivamente stabile rispetto al 2014, nell'Unione e nelle altre principali regioni di esportazione si è registrato un notevole aumento della produzione.
- (2) Gli investimenti nella capacità di produzione lattiera nell'Unione effettuati in preparazione della cessazione del regime delle quote latte e in vista delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale si sono tradotti nel costante aumento della produzione lattiera nell'Unione. I volumi di latte prodotti in eccesso sono trasformati in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere.
- (3) I prezzi del burro e del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, anni in cui i prezzi del latte scremato in polvere hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico. I prezzi del burro si mantengono ancora al di sopra di tale prezzo, ma subiscono una pressione al ribasso.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui allo stesso regolamento. Una volta raggiunti tali limiti, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto.
- (5) Come misura eccezionale per garantire la disponibilità continua del meccanismo di intervento pubblico in una situazione di perturbazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione ⁽²⁾ ha anticipato al 1° gennaio l'inizio del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016.
- (6) Nel periodo d'intervento pubblico supplementare aperto dal regolamento delegato (UE) 2015/1549 per il 2016 è stata raggiunta la metà del volume della limitazione quantitativa stabilito dal regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso.
- (7) Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento pubblico è opportuno aumentare le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.
- (8) Qualora una procedura di gara sia avviata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i volumi acquistati nell'ambito di tale procedura non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare i volumi disponibili per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).

- (9) Per far sì che le misure a carattere temporaneo di cui al presente regolamento abbiano un impatto immediato sul mercato e contribuiscano alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate per il burro e 218 000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati all'intervento nell'ambito di una procedura di gara avviata il 19 aprile 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/592 DELLA COMMISSIONE**dal 1° marzo 2016****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati *over-the-counter* (OTC) su crediti che le controparti centrali sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su crediti debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) La durata (*tenor*) è una caratteristica essenziale dei derivati OTC su crediti. Essa corrisponde alla data fissa di scadenza del contratto derivato su crediti. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel definire le categorie di derivati OTC su crediti da assoggettare all'obbligo di compensazione.
- (3) Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su crediti soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione regolare e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.
- (4) La prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti di almeno una delle controparti centrali pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su crediti soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione volontaria e hanno già stabilito i collegamenti con le controparti centrali pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. In questa prima categoria dovrebbero essere incluse anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.
- (5) La seconda e la terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato che consenta di differenziare i piccoli partecipanti al mercato e di rappresentare allo stesso tempo un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come nel caso delle norme internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo, in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, fintanto che in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

- (6) Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti nella definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.
- (7) La quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa dell'esperienza e capacità operativa più limitate con i derivati OTC e con la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.
- (8) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le controparti centrali per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti, visto che si prevede un aumento considerevole della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una quota significativa del volume di derivati OTC su crediti già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a 6 mesi il periodo di tempo ragionevole a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi a compensare categorie supplementari, a gestire l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e ad adeguarsi all'incremento dei volumi di operazioni da compensare. Inoltre, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti della prima categoria dovrebbe anche tener conto se più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, l'eventualità che un elevato numero di controparti chieda contemporaneamente di stabilire accordi di compensazione con la medesima controparte centrale significherebbe che è necessario un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto avviene quando per stabilire accordi di compensazione le controparti possono scegliere tra diverse controparti centrali. Pertanto, dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 3 mesi per assicurare la regolare attuazione dell'obbligo di compensazione.
- (9) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una controparte centrale diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, a seconda della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti. Inoltre, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti della seconda e terza categoria dovrebbe anche tener conto se più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, l'eventualità che un elevato numero di controparti chieda contemporaneamente di stabilire accordi di compensazione con la medesima controparte centrale significherebbe che è necessario un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto avviene quando per stabilire accordi di compensazione le controparti possono scegliere tra diverse controparti centrali. Pertanto, dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 3 mesi per assicurare la regolare attuazione dell'obbligo di compensazione.
- (10) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.
- (11) Per i contratti derivati OTC conclusi tra una controparte stabilita in un paese terzo e un'altra stabilita nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo, incluse integralmente nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, dovrebbe essere prevista una data differita per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. L'applicazione differita dovrebbe garantire che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione per un periodo di tempo limitato in assenza di atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardanti i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento e la giurisdizione in cui è stabilita la controparte esterna

all'Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare in anticipo che le controparti che concludono tali contratti appartengano allo stesso gruppo e soddisfino le altre condizioni per le operazioni infragrupo di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

- (12) A differenza dei derivati OTC le cui controparti sono controparti non finanziarie, per i contratti derivati OTC le cui controparti sono controparti finanziarie il regolamento (UE) n. 648/2012 richiede l'applicazione dell'obbligo di compensazione se i contratti sono stati conclusi dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché ciò sia giustificato dalla durata residua dei contratti alla data di decorrenza dell'obbligo. L'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurare l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa dovrebbe servire a garantire la stabilità finanziaria e la riduzione del rischio sistemico, nonché la parità delle condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La durata residua minima dovrebbe pertanto essere fissata a un livello che garantisca il conseguimento di tali obiettivi.
- (13) Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti non possono prevedere se i contratti derivati OTC da loro conclusi saranno soggetti all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza dell'obbligo. Questa incertezza ha un impatto significativo sulla capacità dei partecipanti al mercato di determinare accuratamente i prezzi dei contratti derivati OTC da loro conclusi, in quanto i contratti compensati a livello centrale sono soggetti ad un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale. Imporre la compensazione anticipata dei contratti derivati OTC conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla loro durata residua alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, potrebbe limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi di mercato, e di conseguenza influire sul funzionamento del mercato e la stabilità finanziaria o impedire alle controparti di esercitare le attività consuete coprendole con altri mezzi adeguati.
- (14) Inoltre, i contratti derivati OTC conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione fino a quando le controparti di tali contratti possano determinare la categoria cui appartengono e la controparte centrale disponibile per la compensazione dei contratti, possano appurare se siano soggette all'obbligo di compensazione per un determinato contratto, comprese le operazioni infragrupo, e possano mettere in atto le necessarie disposizioni per concludere tali contratti tenendo conto dell'obbligo di compensazione. Al fine di preservare il corretto funzionamento e la stabilità del mercato, nonché la parità di condizioni tra le controparti, è pertanto opportuno considerare che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione, a prescindere dalla loro durata residua.
- (15) I contratti derivati OTC stipulati dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione quando non sono significativamente rilevanti per il rischio sistemico, o quando assoggettare tali contratti all'obbligo di compensazione potrebbe altrimenti mettere a repentaglio l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Il rischio di credito di controparte connesso ai contratti derivati OTC su crediti con scadenze più lunghe permane nel mercato per un periodo più lungo rispetto a quello legato ai contratti derivati OTC su crediti con durate residue brevi. Introdurre l'obbligo di compensazione per i contratti con durata residua breve imporrebbe alle controparti un onere sproporzionato rispetto all'attenuazione del livello di rischio. Inoltre i derivati OTC su crediti con durata residua breve rappresentano una quota relativamente modesta del mercato complessivo e quindi una quota relativamente modesta del rischio sistemico totale connesso a tale mercato. Le durate residue minime dovrebbero pertanto essere fissate a un livello tale da assicurare che i contratti con una durata residua non superiore a pochi mesi non siano soggetti all'obbligo di compensazione.
- (16) Le controparti appartenenti alla terza categoria sopportano una quota relativamente limitata del rischio sistemico complessivo e hanno un grado inferiore di capacità giuridica e operativa con i derivati OTC rispetto alle controparti appartenenti alla prima e alla seconda categoria. Elementi essenziali dei contratti derivati OTC, compresa la determinazione dei prezzi dei derivati OTC su crediti soggetti all'obbligo di compensazione e conclusi prima della decorrenza dell'obbligo, dovranno essere adattati entro breve termine, al fine di incorporarvi la compensazione che avrà luogo soltanto diversi mesi dopo la conclusione del contratto. Questo processo di compensazione anticipata comporta importanti adeguamenti al modello di determinazione del prezzo e modifiche alla documentazione di tali contratti derivati OTC. Le controparti appartenenti alla terza categoria hanno una capacità molto limitata di integrare la compensazione anticipata nei contratti derivati OTC. Imporre la compensazione dei contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali controparti potrebbe quindi limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi, e influire sul funzionamento e la stabilità del mercato o impedire alle controparti di esercitare le consuete attività se non

possono continuare a coprirle. I contratti derivati OTC stipulati da controparti appartenenti alla terza categoria prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero pertanto essere assoggettati all'obbligo di compensazione.

- (17) I contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo possono inoltre essere esentati dall'obbligo di compensazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, al fine di non limitare l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo e, di conseguenza, di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012. Le operazioni infragruppo che soddisfano talune condizioni e che sono concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali operazioni non dovrebbero pertanto essere soggette all'obbligo di compensazione.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (19) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

Le categorie di derivati *over-the-counter* (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

Articolo 2

Categorie di controparti

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:
- a) categoria 1, comprendente le controparti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
- b) categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
- i) controparti finanziarie;
- ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che sono controparti non finanziarie;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

- c) categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 che sono:
- i) controparti finanziarie;
 - ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
- d) categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 né alla categoria 3.

2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i *forwards* su tassi di cambio, gli *swaps* e gli *swaps* su valute.

3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

Articolo 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1. In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 9 febbraio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 1;
- b) 9 agosto 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;
- c) 9 febbraio 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
- d) 9 maggio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per il contratto è la data più lontana.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 9 maggio 2019, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
- b) la data più lontana tra le seguenti, nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
 - i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
 - ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32).

La deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- b) la controparte stabilita nell'Unione è:
 - i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;
 - ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
- c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
- e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

Articolo 4

Durata residua minima

1. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
 - a) 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato;
 - b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato.
2. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
 - a) 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato;
 - b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato.
3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di 5 anni e 3 mesi.
4. Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su crediti soggette all'obbligo di compensazione

Categorie di CDS su indici europei senza tranches

Id.	Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Durata (tenor)
B.1.1	CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	A partire da 17	5 anni
B.1.2	CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	A partire da 17	5 anni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/593 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2016****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Olive de Nîmes», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 991/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Olive de Nîmes» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 991/2010 della Commissione, del 4 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)] (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 12).

⁽³⁾ GU C 358 del 30.10.2015, pag. 11.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/594 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2016****che istituisce un modello per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base del Fondo di aiuti europei agli indigenti a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 223/2014 impone all'autorità di gestione di un programma operativo («PO I») per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base di svolgere un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2022.
- (2) Tale indagine strutturata presso i destinatari finali è uno degli strumenti da utilizzare per la valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»). Affinché l'indagine possa fornire risultati di alta qualità e costituire un contributo utile alla valutazione del FEAD, è necessario definire un modello che consenta l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indagine strutturata presso i destinatari finali di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 deve essere effettuata conformemente al modello che figura nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2016

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

INDAGINE STRUTTURATA FEAD — DOMANDE

Nome della persona che conduce l'intervista: [nome completo della persona che conduce l'intervista. Se più persone conducono l'intervista, riportare tutti i nomi]

Luogo: [indirizzo in cui si svolge l'indagine]

Organizzazione: [nome dell'organizzazione partner da cui il destinatario finale ha ricevuto assistenza]

Data: [data dell'indagine in formato gg/mm/aaaa]

Ora: [ora dell'indagine in formato hh:mm]

A. DOMANDE SULLA PORTATA DELL'ASSISTENZA FORNITA AI DESTINATARI FINALI DALL'ORGANIZZAZIONE PARTNER ⁽¹⁾

A1. Quale tipo di assistenza FEAD è distribuita ai destinatari finali e con che frequenza?

	Una volta al giorno	Una volta alla settimana	Una volta al mese	Altro
Confezioni di cibo ⁽¹⁾				(specificare)
Pasti				(specificare)
Beni distribuiti ai bambini				(specificare)
Beni distribuiti alle persone senza fissa dimora				(specificare)
Altro (da precisare)	[precisare il tipo]	[precisare il tipo]	[precisare il tipo]	[precisare il tipo e la frequenza]

⁽¹⁾ La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell'organizzazione partner/dell'autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto.

A2. Quali tipi di misure di accompagnamento vengono offerti ai destinatari finali quando ricevono l'assistenza FEAD?

Consigli sulla preparazione e la conservazione degli alimenti, corsi di cucina, attività educative per promuovere un'alimentazione sana, consigli su come ridurre gli sprechi alimentari	
Consigli in materia di pulizia personale	
Riorientamento verso i servizi competenti (ad esempio sociali/amministrativi)	
Accompagnamento personalizzato e seminari	
Sostegno psicologico e terapeutico	
Consulenza sulla gestione del bilancio familiare	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Nessuno	

⁽¹⁾ Le domande riguardano l'assistenza fornita al punto di distribuzione in cui si svolge l'intervista.

A3. L'organizzazione partner fornisce ai destinatari finali anche assistenza materiale non cofinanziata dal FEAD?

Sì	No

A3a. Se la risposta è «Sì», che tipo di assistenza fornisce l'organizzazione partner oltre a quella del FEAD?

Confezioni di cibo	
Pasti	
Beni distribuiti ai bambini	
Beni distribuiti alle persone senza fissa dimora	
Altri beni	[precisare il tipo]

B. DOMANDE PER IL DESTINATARIO FINALE

B1. Sesso

Uomo	Donna

B2. Qual è la Sua fascia di età?

15 anni o meno	16-24	25-49	50-64	65 anni o più	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B3. È un genitore solo?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B4. Quale tipo di assistenza ha appena ricevuto (o riceverà oggi)?

	Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Confezioni di cibo				
Pasti				
Corredi per neonati (elementi essenziali)				
Zaini scolastici				
Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)				

	Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)				
Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)				
Sacchi a pelo/coperte				
Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)				
Biancheria (asciugamani, lenzuola)				
Articoli d'igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)				
Altre categorie di beni	[riquadro da compilare]			

B5. Chi riceve l'assistenza?

Lei in persona	Altri membri della Sua famiglia	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

Se la risposta alla domanda B5 è solo «Lei in persona», ignorare la domanda B6.

B6. Altre persone beneficeranno di questa assistenza? Se la risposta è «Sì», quante persone (Lei esclusa) e qual è la loro età e il loro sesso?

	Uomo	Donna
5 anni o meno		
6-15		
16-24		
25-49		
50-64		
65 anni o più		
Preferisce non rispondere		
Non sa o non comprende la domanda		

B7. È la prima volta che viene per ricevere assistenza?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

Se la risposta alla domanda B7 è «Sì», «Preferisce non rispondere» o «Non sa o non comprende la domanda», passare direttamente alla domanda B9.

B8. Con quale frequenza viene per ricevere questa assistenza?

Una volta al giorno	Una volta alla settimana	Una volta al mese	Altro	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B9. Quando pensa che avrà bisogno di nuovo di questa stessa assistenza?

Domani	Entro una settimana	Entro un mese	Altro	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B10. Ha avuto difficoltà a ottenere questa assistenza?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B10a. Se la risposta è «Sì», che tipo di difficoltà ha incontrato?

Necessità di ottenere alcuni documenti da uffici nazionali, regionali o locali.	
Necessità di percorrere lunghe distanze	
Difficoltà psicologiche	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

B11. L'assistenza fornita dal FEAD è stata determinante per Lei e per i membri della Sua famiglia?

Sì	In parte	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B11a. Se la risposta è «No» o «In parte», può spiegarne il motivo?

Quantità insufficiente di alimenti o beni	
Frequenza insufficiente della distribuzione degli alimenti e dei beni	
Qualità insufficiente degli alimenti o beni	
Altro tipo di assistenza richiesto (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

B12. Un anno fa, Lei o la Sua famiglia poteva permettersi di acquistare i prodotti alimentari/beni che ha appena ricevuto?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B13. Lei e/o altri membri della Sua famiglia ricevono assistenza da altre organizzazioni?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B13a. Se la risposta è «Sì», quale tipo di assistenza riceve da altre organizzazioni?

	Sì	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Confezioni di cibo			
Pasti			
Corredi per neonati (elementi essenziali)			
Zaini scolastici			
Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)			
Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)			
Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)			

	Sì	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Sacchi a pelo/coperte			
Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)			
Biancheria (asciugamani, lenzuola)			
Articoli d'igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)			
Altro	[riquadro da compilare]		

B14. Se ha ricevuto (attualmente o in passato) consulenza od orientamento da questa organizzazione, in che ambito?

Consigli sulla preparazione e la conservazione degli alimenti, corsi di cucina, attività educative per promuovere un'alimentazione sana, consigli su come ridurre gli sprechi alimentari	
Consigli in materia di pulizia personale	
Riorientamento verso i servizi competenti (ad esempio sociali/amministrativi)	
Accompagnamento personalizzato e seminari	
Sostegno psicologico e terapeutico	
Consulenza sulla gestione del bilancio familiare	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

B15. Ha trovato utile la consulenza o l'orientamento?

Molto utile	Abbastanza utile	Non molto utile	Per niente utile	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B16. Percepisce un reddito da lavoro?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B17. Percepisce altre forme di reddito o di aiuti?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B18. Altri membri della Sua famiglia percepiscono un reddito da lavoro?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B19. Altri membri della Sua famiglia percepiscono altre forme di reddito o di aiuti?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B20. Possiede la nazionalità di questo paese?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B21. Se la risposta è «No», possiede la nazionalità di un altro paese UE?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B22. È un richiedente asilo o un rifugiato?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B23. Ha un'abitazione?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B23a. Se la risposta è «Sì», di che tipo di abitazione si tratta?

Abitazione o casa di proprietà o in affitto, da solo/a o con la famiglia	
Abitazione condivisa con amici e altre persone	
Residenza pubblica di lunga durata (residenza per anziani, madri sole, richiedenti asilo)	

Alloggio protetto	
Casa abbandonata o baraccopoli	
Casa mobile/roulotte	
Campo profughi	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/595 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	279,2
	MA	98,8
	SN	175,5
	TR	108,9
	ZZ	165,6
0707 00 05	MA	80,7
	TR	115,3
	ZZ	98,0
0709 93 10	MA	99,6
	TR	137,2
	ZZ	118,4
0805 10 20	CR	66,6
	EG	46,5
	IL	77,6
	MA	56,9
	TR	38,9
	ZZ	57,3
	ZZ	57,3
0808 10 80	AR	107,0
	BR	106,3
	CL	120,8
	CN	131,9
	US	140,4
	ZA	80,5
	ZZ	114,5
	ZZ	114,5
0808 30 90	AR	104,9
	CL	120,4
	CN	77,1
	ZA	111,1
	ZA	111,1
	ZZ	103,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2016/596 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2016

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. Il mandato dell'RSUE scade il 30 aprile 2016.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dieci mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Peter BURIAN quale RSUE per l'Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GUL 99 del 16.4.2015, pag. 25).

- d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;
- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;
 - b) monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;
 - c) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;
 - d) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;
 - e) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
 - f) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
 - g) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
 - h) contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;
 - i) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;
 - j) promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° maggio 2016 al 28 febbraio 2017 è pari a 800 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, incluse le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;
- c) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Afghanistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di agosto 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

DECISIONE (PESC) 2016/597 DEL CONSIGLIO**del 18 aprile 2016****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/599 ⁽¹⁾ che nomina Fernando GENTILINI rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell'RSUE scade il 30 aprile 2016.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 10 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Fernando GENTILINI quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente (PPMO) è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al PPMO
2. L'obiettivo generale è una pace globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all'iniziativa di pace araba. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce un elemento essenziale per una pace globale.
3. Per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l'Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/599 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (G.U.L. 99 del 16.4.2015, pag. 29).

4. L'Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l'altro partecipando al Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione;
 - b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli attori politici interessati, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
 - c) adottare le opportune iniziative per promuovere e contribuire ad un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri;
 - d) fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l'altro presentando proposte a nome dell'Unione nel contesto di tali negoziati;
 - e) assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali;
 - f) contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;
 - g) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;
 - h) contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che porti a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;
 - i) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all'attuazione dell'iniziativa di pace araba;
 - j) stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;
 - k) formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;
 - l) impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati;
 - m) riferire, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull'andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;
 - n) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
 - o) contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al PPMO condotte dall'Unione nella regione.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
4. L'RSUE collabora in stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.
5. L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° maggio 2016 al 28 febbraio 2017 è pari a 1 250 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e secondo la situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, incluse le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona di responsabilità e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e un piano di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona di responsabilità;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona di responsabilità, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al SEAE oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS in aggiunta agli obblighi minimi in materia di presentazione di relazioni e di definizione di obiettivi previsti dalle istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni PSDC. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR, e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di agosto 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/598 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2016****che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/752/CE della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari.
- (2) L'11 dicembre 2009 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di immettere sul mercato un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) in base a un parere dell'autorità finlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari riguardo alla sua sostanziale equivalenza con un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) autorizzato dalla decisione n. 2009/752/CE.
- (3) Il 15 settembre 2014 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare.
- (4) Il 23 dicembre 2014 l'organismo irlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) soddisfa i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 22 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (6) Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari proposte. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive del richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si dichiarano soddisfatti.
- (7) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) dovrebbe essere autorizzato ferme restando le prescrizioni di tale normativa.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) specificato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2009/752/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 268 del 13.10.2009, pag. 33).

⁽³⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

Articolo 2

La designazione di un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (*Euphausia superba*)».

Articolo 3

La società Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvegia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Caratteristiche di un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*)

Descrizione: l'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) è ottenuto per estrazione con etanolo dal krill antartico macinato. Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. L'etanolo e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione.

Test	Caratteristiche
Indice di saponificazione	Pari o inferiore a 185 mg KOH/g
Indice di perossido (PV)	Pari o inferiore a 2 meq O ₂ /kg di olio
Umidità e sostanze volatili	Pari o inferiori allo 0,6 (%)
Fosfolipidi	Pari o superiori al 35 % p/p
Acidi grassi trans	Pari o inferiori all'1 % p/p
EPA (acido eicosapentaenoico)	Pari o superiore al 15 % p/p del totale degli acidi grassi
DHA (acido docosaesaenoico)	Pari o superiore al 7 % p/p del totale degli acidi grassi

(1) Espressi come attività dell'acqua a 25 °C.

ALLEGATO II

Usi autorizzati di un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*)

Categoria di alimenti	Contenuto massimo di EPA e DHA combinati
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	3 g al giorno per la popolazione in generale 450 mg al giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Nota: per tutti i prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA ed EPA estratto dal krill antartico, la stabilità ossidativa deve essere dimostrata con un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (per esempio AOAC).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/599 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali rivisti o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento***[notificata con il numero C(2016) 2140]***(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, italiana, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽³⁾ sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Il 2 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/347 ⁽⁴⁾ relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani iniziali di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. Sono destinatari della suddetta decisione: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca; la decisione chiede la revisione di obiettivi nei settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e/o l'efficienza economica.
- (4) Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno presentato entro il 2 luglio 2015 piani nazionali o per i blocchi funzionali di spazio aereo comprendenti gli obiettivi prestazionali rivisti. Il 4 febbraio 2016 la Spagna e il Portogallo hanno presentato un emendamento al piano per i blocchi funzionali di spazio aereo comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GUL 71 del 12.3.2014, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 48).

- (5) L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione il 15 ottobre 2015.
- (6) La valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata effettuata utilizzando i medesimi criteri di valutazione e metodi usati per la valutazione degli obiettivi prestazionali presentati inizialmente.
- (7) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi rivisti presentati dagli Stati membri interessati in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Repubblica slovacca e Slovenia per quanto riguarda il FABCE, da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW, e da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri interessati, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Austria e Repubblica slovacca, come previsto nel piano di miglioramento delle prestazioni rivisto FABCE, e dall'Italia come stabilito nel piano di miglioramento delle prestazioni rivisto per il FAB Blue Med sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi inclusi nei piani di miglioramento delle prestazioni rivisti presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management) di rotta espresso in min/volo

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB DI CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Repubblica ceca	FAB-CE	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27
Croazia						
Ungheria						
Austria						
Slovenia						
Slovacchia						
Bulgaria	Danubio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Romania						
Portogallo	SW	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30
Spagna						

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Legenda:

	Voce	Unità
(A)	Totale dei costi determinati di rotta	(in divisa nazionale e in termini nominali)
(B)	Tasso d'inflazione	(%)
(C)	Indice di inflazione	(100 = 2009)
(D)	Totale dei costi determinati di rotta	(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)
(E)	Unità di servizi di rotta totali	(TSU)
(F)	Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta	(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) BLUE MED

Zona tariffaria: Italia — Divisa: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	674 742 285	693 557 255	711 992 044	710 883 664	707 016 612
(B)	1,0 %	1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,6 %
(C)	110,8	112,0	113,5	115,2	117,0
(D)	609 005 804	619 176 790	627 477 336	617 241 895	604 216 765
(E)	8 557 964	8 866 051	9 207 393	9 553 591	9 897 521
(F)	71,16	69,84	68,15	64,61	61,05

BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) CE

Zona tariffaria: Austria — Divisa: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	188 243 000	194 934 000	204 696 000	209 564 000	207 200 000
(B)	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
(C)	114,2	116,1	118,1	120,1	122,1
(D)	164 901 573	167 908 470	173 369 786	174 525 859	169 672 673
(E)	2 693 000	2 777 000	2 850 000	2 928 000	3 014 000
(F)	61,23	60,46	60,83	59,61	56,29

Zona tariffaria: Repubblica slovacca — Divisa: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	59 272 906	61 912 217	62 981 088	66 300 093	67 598 994
(B)	0,0 %	1,4 %	1,7 %	1,8 %	2,0 %
(C)	110,3	111,8	113,7	115,7	118,1
(D)	53 754 368	55 355 807	55 381 628	57 279 434	57 253 112
(E)	1 078 000	1 126 000	1 186 000	1 250 000	1 312 000
(F)	49,86	49,16	46,70	45,82	43,64

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/600 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania***[notificata con il numero C(2016) 2186]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.
- (3) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE.
- (4) Nel maggio 2014, con la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, l'assemblea generale dell'OIE ha deciso di riconoscere alla Romania la qualifica sanitaria di «rischio trascurabile di BSE» ⁽³⁾. In data 27 giugno 2014 la commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE ha sospeso tale qualifica di «rischio trascurabile di BSE» in seguito alla notifica di un caso atipico di BSE pervenuta dalla Romania il 20 giugno 2014.
- (5) Nel maggio 2015 l'assemblea generale dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE contenuto nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE («il codice») e ha aggiunto la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria di rischio di BSE, si esclude la BSE «atipica» come forma della malattia che si ritiene insorgere spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» ⁽⁴⁾.
- (6) Poiché la qualifica sanitaria di «rischio trascurabile di BSE» della Romania è stata sospesa a causa dell'individuazione di un caso atipico di BSE e poiché la nuova versione del codice esclude la BSE atipica ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica del rischio di BSE, la commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE ha deciso di ripristinare la qualifica di «rischio trascurabile di BSE» della Romania con effetto a decorrere dall'8 dicembre 2015.
- (7) Per tenere conto di tale decisione l'elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe quindi essere modificato.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽³⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

⁽⁴⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è così modificato:

- 1) la voce «— Romania» è inserita nella parte «**A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE**», dopo «— Portogallo» e prima di «— Slovenia»;
- 2) la voce «— Romania» è soppressa nella parte «**B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE**».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/601 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2016) 2187]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e le sostanze di cui al suddetto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I della direttiva.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale conformemente alla direttiva 96/23/CE e attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»).
- (4) La Repubblica dominicana ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Repubblica dominicana per il miele.
- (5) Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alle Isole Falkland per l'acquacoltura.
- (6) La Commissione ha invitato la Polinesia francese a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo al miele. Nella loro risposta le autorità competenti di tale paese hanno dichiarato che il piano di sorveglianza dei residui per il miele non è stato sviluppato in quanto la Polinesia francese non prevede di esportare miele nell'UE. La voce relativa a tale paese terzo per il miele andrebbe eliminata dall'elenco. La Polinesia francese ne è stata informata.
- (7) La Commissione ha invitato la Namibia a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo alla selvaggina selvatica. Nella loro risposta le autorità competenti di tale paese hanno dichiarato che il piano di sorveglianza dei residui per la selvaggina selvatica non è stato sviluppato in quanto la Namibia non prevede di esportare selvaggina selvatica nell'UE. La voce relativa a tale paese terzo per la selvaggina selvatica andrebbe eliminata dall'elenco. La Namibia ne è stata informata.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- (8) La Repubblica di Corea ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Repubblica di Corea per il pollame.
- (9) Saint Pierre e Miquelon ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon per il pollame.
- (10) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽¹⁾ autorizza Singapore a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate. Per consentire tale attività la voce relativa a Singapore figurante nell'elenco dovrebbe comprendere gli equini, la selvaggina selvatica e la selvaggina d'allevamento, ma andrebbe limitata ai prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. Singapore e la Nuova Zelanda ne sono stati informati. Nella voce dell'elenco relativa a Singapore è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che definisca tale limitazione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 maggio 2016 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina selvatica provenienti dalla Namibia nonché le partite di miele provenienti dalla Polinesia francese, purché l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 31 marzo 2016 in conformità alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								X
AE	Emirati arabi uniti							X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X				X						
FO	Isole Fær Øer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (7)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya						X	X (1)					
KG	Kirghizistan												X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
KR	Corea del Sud					X	X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽³⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X ⁽³⁾					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁵⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁶⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽⁸⁾	X ⁽³⁾	X	X ⁽³⁾			X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	
SM	San Marino	X		X ⁽³⁾									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(¹) Solo latte di cammello.

(²) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(³) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(⁴) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(⁵) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(⁶) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(⁷) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(⁸) Soltanto per i prodotti a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e caricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2015)

Pagina 43, titolo:

anziché: «Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari»

leggasi: «Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari».

Pagina 64, allegato IV, figura 1:

anziché:

«Energy efficiency index of solid fuel boiler» 1
'I'

Temperature control
 From temperature control fiche

Class I = 1, Class II = 2, Class III = 1.5,
 Class IV = 2, Class V = 3, Class VI = 4,
 Class VII = 3.5, Class VIII = 5

+ 2

Supplementary boiler
 From boiler fiche

Seasonal space heating energy efficiency (in %) or energy efficiency index

± 3

(- 'I') x 0.1 =

Solar contribution
 From solar device fiche

Collector size (in m²)

Tank volume (in m³)

Collector efficiency (in %)

Tank rating
 A⁺ = 0.95, A = 0.91,
 B = 0.86, C = 0.83,
 D-G = 0.81

4

('III' x + 'IV' x) x 0.9 x (/ 100) x = +

Supplementary heat pump
 From heat pump fiche

Seasonal space heating energy efficiency (in %)

5

(- 'I') x 'II' = +

Solar contribution AND supplementary heat pump
 Select smaller value

0.5 x 4 OR 0.5 x 5 = - 6

Energy efficiency index of package 7

Energy efficiency class of package

<input type="checkbox"/>									
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics.»

leggasi:

«Indice di efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido» ①

Controllo della temperatura ②

Dalla scheda del dispositivo di controllo della temperatura

Classe I = 1, Classe II = 2, Classe III = 1,5, Classe IV = 2, Classe V = 3, Classe VI = 4, Classe VII = 3,5, Classe VIII = 5

+

Caldaia supplementare ③

Dalla scheda della caldaia supplementare

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %) o indice di efficienza energetica

(- 'I') x 0,1 = ±

Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare

Dimensioni del collettore (in m²) Volume del serbatoio (in m³) Efficienza del collettore (in %)

Classificazione del serbatoio
A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x 0,9 x (/100) x = +

Pompa di calore supplementare ⑤

Dalla scheda della pompa di calore

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %)

(- 'I') x 'II' = +

Contributo solare E pompa di calore supplementare ⑥

Selezionare il valore inferiore 0,5 x o 0,5 x = -

Indice di efficienza energetica dell'insieme ⑦

Classe di efficienza energetica dell'insieme

<input type="checkbox"/>									
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.»

Pagina 65, allegato IV, figura 2:

anziché:

«Energy efficiency index of solid fuel cogeneration boiler

1
[]
'I'

Temperature control

From temperature control fiche

Class I = 1, Class II = 2, Class III = 1.5,
Class IV = 2, Class V = 3, Class VI = 4,
Class VII = 3.5, Class VIII = 5

2
+ []

Supplementary boiler

From boiler fiche

Seasonal space heating energy efficiency (in %) or energy efficiency index

([] - 'I') x 'II' = - [] 3

Solar contribution

From solar device fiche

Collector size (in m²)

Tank volume (in m³)

Collector efficiency (in %)


Tank rating
A* = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

('III' x [] + 'IV' x []) x 0.7 x ([] / 100) x [] = + [] 4

Energy efficiency index of package

5
[]

Energy efficiency class of package



The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics.»

leggasi:

« **Indice di efficienza energetica delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido** »

1

Controllo della temperatura

Dalla scheda del dispositivo di controllo della temperatura

Classe I = 1, Classe II = 2, Classe III = 1,5,
 Classe IV = 2, Classe V = 3, Classe VI = 4,
 Classe VII = 3,5, Classe VIII = 5

2
 +

Caldaia supplementare

Dalla scheda della caldaia supplementare

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %) o indice di efficienza energetica

(- 'I') x 'II' = - 3

Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare

Dimensioni del collettore (in m²)

Volume del serbatoio (in m³)

Efficienza del collettore (in %)


Classificazione del serbatoio
 A⁺ = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D-G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x 0,7 x (/100) x = + 4

Indice di efficienza energetica dell'insieme

5

Classe di efficienza energetica dell'insieme



L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.»

Rettifica della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 24 luglio 2012)

Pagina 56, allegato II, punto 5, prima riga:

anziché: «Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni»

leggasi: «Apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti ad eccezione degli apparecchi di illuminazione delle abitazioni».

Pagina 58, allegato III, punto 4, secondo comma:

anziché: «elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; ...»

leggasi: «elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ...».

Pagina 58, allegato III, punto 5, secondo comma:

anziché: «elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; ...»

leggasi: «elettrodomestici; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ...»

Pagina 59, allegato IV, punto 4:

anziché: «4. Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature ...»

leggasi: «4. Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi di illuminazione, apparecchiature ...»

Pagina 59, allegato IV, punto 5:

anziché: «5. Apparecchiature di piccole dimensioni

Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni ...»

leggasi: «5. Apparecchiature di piccole dimensioni

Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, apparecchi di illuminazione, forni ...»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT